

ABROGAZIONE DELL'OBBLIGO DI BOLLATURA E VIDIMAZIONE
DELLE SCRITTURE CONTABILI:
RIFLESSI SULL'EFFICACIA PROBATORIA

Circolare n. 13/2002

Documento n. 25 del 23 ottobre 2002

Via G. Paisiello, 24 - 00198 Roma

tel.: 06/85236387 (fax 06/85236390) - c.f.:80459660587

www.fondazioneluca Pacioli.it - fondazioneluca Pacioli@consrag.it

1.	Premessa	Pag.	1
2.	Idoneità dei registri Iva ad ottenere il rilascio di un decreto ingiuntivo	“	2
3.	Efficacia probatoria tra imprenditori delle scritture contabili e procedimento di ingiunzione – Estratto di libro giornale o degli inventari non vidimati	“	3

ABROGAZIONE DELL'OBBLIGO DI BOLLATURA E VIDIMAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI: RIFLESSI SULL'EFFICACIA PROBATORIA

1. Premessa

L'art. 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ha introdotto una semplificazione particolarmente rilevante per le imprese: l'abrogazione dell'obbligo di bollatura e di vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Si tratta di un tema già ampiamente affrontato dalla Fondazione Luca Pacioli¹, che tuttavia richiede ulteriori riflessioni sotto il profilo della rilevanza probatoria delle scritture contabili laddove l'imprenditore decida di non procedere alla bollatura e vidimazione delle stesse.

La medesima disposizione è applicabile per le imprese e per gli esercenti arti e professioni anche ai registri Iva e per altri registri tenuti ai fini delle imposte sui redditi come, ad esempio, il libro dei beni ammortizzabili.

E' a tutt'oggi obbligatoria, invece, la bollatura dei libri sociali indicati dall'art. 2421 del c.c. e cioè del libro soci, delle adunanze dell'assemblea dei soci, delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e così via. Per quanto riguarda la modifica fiscale il legislatore è intervenuto direttamente sull'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, e sull'art. 22 del D.P.R. n. 600/73. In particolare, sono state soppresse dal corpo delle disposizioni richiamate le espressioni "bollati" e "bollate", conservando, invece, l'obbligo della numerazione.

Si tratta, chiaramente, di una semplificazione particolarmente rilevante che, se da una parte è stata accolta con favore da tutti gli operatori, dall'altra ha destato qualche perplessità. Il problema maggiore sembra essere rappresentato dalla possibilità di richiedere ed ottenere il rilascio di estratti notarili nell'eventualità in cui fosse necessario ottenere un decreto ingiuntivo.

La questione dovrebbe essere ridimensionata laddove possa essere condivisa la tesi che distingue, ai fini della possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo utilizzando un registro non bollato e vidimato, i registri Iva rispetto al libro giornale o al libro degli inventari.

¹ Circolare n. 15 del 6 dicembre 2001; circolare n. 4 del 14 febbraio 2002; circolare n. 10 del 19 giugno 2002 (quest'ultima riguardante soprattutto l'esame di alcune problematiche sulla numerazione e sull'imposta di bollo conseguenti all'abrogazione degli adempimenti di bollatura e di vidimazione) tutte pubblicate sul sito della Fondazione e cioè www.fondazione-lucapacioli.it.

2. Idoneità dei registri Iva ad ottenere il rilascio di un decreto ingiuntivo

Nei mesi immediatamente successivi all'approvazione della legge n. 383/2001, i notai hanno discusso la possibilità di rilasciare estratti di registri contabili non bollati e vidimati. Si ritiene che il notaio possa legittimamente soddisfare le eventuali richieste senza poter opporre, ai fini del rilascio stesso, l'inidoneità delle scritture contabili non bollate e vidimate. D'altra parte ciò non contrasta neppure con l'orientamento desumibile dallo studio n. 3804 del Consiglio Nazionale del Notariato². In altre parole il richiedente non dovrebbe incontrare alcuna opposizione al rilascio di un estratto anche laddove il registro in questione non fosse bollato e vidimato³.

Per quanto riguarda, invece, il diverso problema dell'individuazione dei titoli necessari per il rilascio di un decreto ingiuntivo è necessario fare riferimento all'art. 634 c.p.c. che così dispone: "Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, "purché bollate e vidimate nelle forme di legge" e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture".

L'attenzione deve soffermarsi soprattutto su l'ultima parte della disposizione che, per le scritture contabili previste dalla normativa tributaria, subordina la possibilità di ottenere il decreto ingiuntivo alla circostanza che tali scritture siano tenute con l'osservanza delle stesse norme tributarie. Si tratta, evidentemente, di una disposizione con una portata più ampia rispetto a quella parte dello stesso articolo 634 il quale prevede, per il libro giornale e per il libro degli inventari, la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo, solo se gli stessi siano bollati e vidimati nelle forme di legge.

In sostanza, per ottenere un decreto ingiuntivo, l'unica condizione che si richiede alle scritture contabili previste dalle disposizioni tributarie è che le stesse siano

² In questo senso E. Fagiani e A. Ruotolo, *Abolizione dell'obbligo di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari: profili civilistici e probatori*, studio n. 3804/2002 della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato.

³ La possibilità di rilasciare estratti relativi a libri non bollati e vidimati è affermata chiaramente dal Consiglio Nazionale del Notariato. Cfr. la risposta al quesito n. 3982 in base alla quale "per i libri giornali, l'estratto autentico può ancora oggi essere rilasciato ma esso, se il libro è carente della vidimazione e della bollatura, non sarà idoneo agli effetti di cui all'art. 2710 cod. civ. e all'art. 634 c.p.c."

regolarmente numerate in ogni foglio. Infatti, come accennato in premessa, il legislatore è intervenuto nell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972 e nell'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 eliminando l'espressione "bollate" e mantenendo in vita, invece, l'obbligo di numerazione.

Sembra dunque sufficiente che il libro Iva, ovvero, un altro libro avente natura tributaria, sia regolarmente numerato affinché l'estratto rilasciato possa rappresentare un valido titolo per ottenere un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 del c.p.c.⁴.

Sarebbe auspicabile che tale interpretazione, trovasse conferma presso i diversi Tribunali.

3. Efficacia probatoria tra imprenditori delle scritture contabili e procedimento di ingiunzione – Estratto di libro giornale o degli inventari non vidimati

L'art. 2710 del codice civile prevede le condizioni affinché le scritture contabili possano rappresentare una prova legale⁵ nei rapporti tra imprenditori. La disposizione stabilisce che "i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa". La medesima espressione, "bollati e vidimati nelle forme di legge" è utilizzata dall'art. 634 del c.p.c. che individua i titoli necessari, nell'ambito del procedimento di ingiunzione, per ottenere il rilascio di un decreto ingiuntivo.

E' necessario valutare l'impatto su queste due disposizioni dell'art. 8 della legge n. 383/2001 che, modificando sia il codice civile sia le disposizioni tributarie,⁶ ha eliminato i due requisiti della bollatura e della vidimazione ai fini della regola tenuta delle scritture contabili. Si tratta di verificare se, per l'efficacia probatoria delle scritture contabili e per il rilascio di un decreto ingiuntivo⁷, sia sufficiente la regolare tenuta delle scritture, intesa alla luce dell'evoluzione legislativa, con una conseguente parziale abrogazione implicita degli artt. 2710 del c.c. e 634 c.p.c.

Allo stato, questa interpretazione, seppure proponibile, non può essere condivisa, sia per un evidente contrasto con la lettera delle norme citate, sia per la specialità delle norme in materia probatoria che, si ritiene, possano essere modificate solo

⁴ Conforme il Consiglio Nazionale del Notariato. Cfr risposta al quesito n. 3982 cit.,

⁵ Cioè non una prova liberamente valutabile dal giudice.

⁶ Art. 39 del D.P.R. n. 633/1972 e 22 del D.P.R. n. 600/1972

⁷ Come ricordato l'art. 2710 del c.c. e l'art. 634 del c.p.c. rappresentano due disposizioni che contengono lo stesso riferimento ai "libri bollati e vidimati nelle forme di legge".

con disposizioni specifiche. Secondo questo orientamento, mancando la bollatura e la vidimazione per il giornale ed il libro degli inventari non dovrebbe essere possibile invocare l'applicabilità delle due norme richiamate. Le scritture contabili perderebbero il valore di prova legale, per assumere il valore di una prova liberamente valutabile da parte del giudice. Né sembrerebbe possibile ottenere un decreto ingiuntivo.

Il limite dell'interpretazione proposta sta nella considerazione che l'intervento di semplificazione voluto dal legislatore tributario ne uscirebbe fortemente ridimensionato. E' necessario quindi domandarsi se la finalità della semplificazione possa rappresentare un elemento di tale rilievo da consentire la prospettazione di una soluzione diversa, nel senso che le scritture contabili possano essere comunque utilizzate ai fini probatori ancorché prive di bollatura e vidimazione. Una valutazione del punto, auspicabilmente positiva, richiede una tempestiva risposta ufficiale. In mancanza di chiarimenti, è probabile che almeno una parte degli imprenditori continuerà a comportarsi come in passato, procedendo alla bollatura e alla vidimazione delle proprie scritture contabili.